



Oggetto: Congedo Parentale

Comunicato 029

Il 13 agosto scorso sono entrate in vigore le nuove regole in materia di congedo parentale, maternità e paternità introdotte dal D.lgs. del 30 giugno 2022, n° 105, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022 e recepite dall'INPS con il messaggio n°3066 del 04 agosto 2022.

La nuova normativa riconosce al padre lavoratore un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (non frazionabili in ore e fruibili anche in via non continuativa) in sostituzione del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo (del padre) introdotti, in via sperimentale, gli scorsi anni dalla Legge di bilancio.

Il nuovo congedo di paternità, che si applica anche al padre adottivo o affidatario, può essere fruito a partire dai due mesi precedenti il parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita del figlio (e in caso di morte perinatale del figlio).

Il fruitore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende godere del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Per il parto plurimo, la durata del congedo è ora aumentata a 20 giorni lavorativi.

Per tutta la durata del congedo è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

A far data dal 13 agosto scorso è, inoltre, prevista una nuova articolazione dei congedi parentali:

alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore, stessa cosa vale per il padre.

Entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). Il tutto, al 30 per cento della retribuzione.

Inoltre, al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.

Restano immutati i limiti stabiliti:

- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi e madre non lavoratrice) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, è stata riconosciuta la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo) di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore, ed entrambi hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). Oltre a ciò, si deve tener conto di quanto introdotto dalla legge bilancio per i genitori in congedo di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 2022 ai quali spetta alternativamente fra loro, per la durata massima di un mese di congedo e fino a sei anni di vita del bambino, una indennità pari all'80 per cento della retribuzione.

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, l'INPS rende noto che è comunque possibile fruire dei congedi presentando richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la posizione mediante presentazione telematica della richiesta al medesimo istituto.

Un Saluto

Direttivo e Presidente

Roma 15/04/2023